

**TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI
- TICSİ -**

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Tassonomia delle utenze domestiche	5
TITOLO 2 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L'UTENZA DOMESTICA	6
Articolo 3 Articolazione pro capite	6
Articolo 4 Struttura generale dei corrispettivi	7
Articolo 5 Quota variabile del corrispettivo di acquedotto	9
Articolo 6 Quota variabile dei corrispettivi di fognatura e depurazione	11
Articolo 7 Quota fissa.....	11
TITOLO 3 ARTICOLAZIONI TARIFFARIE PER GLI USI DIVERSI DAL DOMESTICO	12
Articolo 8 Categorie di utenze diverse dal domestico.....	12
Articolo 9 Sotto-tipologie di utenze diverse dal domestico	12
Articolo 10 Struttura generale dei corrispettivi	13
Articolo 11 Quota variabile del corrispettivo di acquedotto	14
Articolo 12 Quota variabile dei corrispettivi di fognatura e depurazione	15
Articolo 13 Quota fissa.....	15
Articolo 14 Sostenibilità per l'utenza.....	16
TITOLO 4 TARIFFA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	17
Articolo 15 Formula di riferimento	17
Articolo 16 Quota fissa.....	18
Articolo 17 Quota variabile	19
Articolo 18 Tariffa unitaria di fognatura.....	21
Articolo 19 Tariffa unitaria di depurazione.....	22
Articolo 20 Quota capacità.....	24
Articolo 21 Vincolo sui ricavi.....	25
Articolo 22 Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione.....	26
TITOLO 5 DISCIPLINA DEGLI EFFETTI SUI RICAVI DEL GESTORE	28
Articolo 23 Vincolo ex-ante	28
Articolo 24 Vincolo ex-post	29
TITOLO 6 ELEMENTI DI QUALITA' CONTRATTUALE E DISCIPLINA DELLA MISURA.....	30
Articolo 25 Riclassificazione delle variabili di scala delle utenze domestiche	30
Articolo 26 Modalità applicative del TIMSII.....	30
Articolo 27 Determinazione del volume scaricato per reflui industriali	32
Articolo 28 Determinazioni analitiche dei reflui industriali.....	33

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

- **Acque di scarico** sono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Acque reflue domestiche o reflui domestici** sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Acque reflue industriali o reflui industriali** è qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e diverse dagli scarichi delle utenze assimilate alle domestiche ai sensi della normativa nazionale – ex art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 227/2011 - e delle normative regionali;
- **Atto di autorizzazione o autorizzazione allo scarico** è l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui agli artt. 124 e 125 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **COD (Chemical Oxygen Demand)** è la quantità di ossigeno richiesta per ossidare chimicamente, secondo modalità standardizzate, le sostanze ossidabili presenti nei liquami; è un indice che individua non solo le sostanze organiche ossidabili biologicamente ma anche le sostanze organiche non biodegradabili ossidabili solo chimicamente;
- **Fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato)** indica il primo scaglione di consumo in cui, ai sensi del presente provvedimento, deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente al fine di prevedere che a detta tipologia di utenza sia assicurato il quantitativo essenziale di acqua a tariffa agevolata;
- **Fascia base** indica lo scaglione di consumo che precede quelli di eccedenza, nell'ambito della quota variabile del servizio di acquedotto, a cui viene applicata la tariffa base;

- **Fasce di eccedenza**, con riferimento alla quota variabile del servizio di acquedotto, sono gli scaglioni di consumo, fino ad un massimo di tre, eccedenti quello base, a cui applicare tariffe unitarie crescenti;
- **Inquinanti principali** sono rappresentati da COD, SST, N e P;
- **Inquinanti specifici** sono gli ulteriori inquinanti rispetto ai principali (COD, SST, N e P);
- **N** è l'azoto totale, ottenuto come somma dell'azoto organico, ammoniacale (NH_4), nitrico e nitroso presenti nei liquami;
- **P** è il fosforo totale, ottenuto come somma del fosforo organico e del fosforo inorganico (ortofosfati e polifosfati) presenti nei liquami;
- **Punto di attingimento** è il punto di presa di acqua pubblica come disponibile dall'ambiente, sia essa prelevata da fonti sotterranee, superficiali o sorgenti;
- **Punto di scarico** è il punto di allaccio della tubazione di fognatura privata alla tubazione di pubblica fognatura;
- **Quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **Scarico** è qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con la rete fognaria pubblica, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Sotto-tipologia d'uso** indica, per ciascuna delle categorie d'uso del servizio idrico integrato, un sottoinsieme della medesima a cui applicare una specifica struttura dei corrispettivi;
- **SST (Solidi Sospesi Totali)** è la quantità di particelle sospese e colloidali ovvero sostanze visibili che restano catturate in particolari membrane filtranti di porosità di 0,45 micrometri;
- **Tariffa agevolata** è il corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nella fascia agevolata per gli utenti domestici residenti;

- **TKN (Total Kieldhal Nitrogen)** è la somma dell'azoto ammoniacale e dell'azoto organico presenti nei liquami. Si assume valga la seguente

relazione: $TKN = \frac{NH_4}{0,75}$;

- **Tipologie d'uso o categorie d'uso** sono gli usi ricompresi nel servizio idrico integrato.

- 1.2 Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Tassonomia delle utenze domestiche

- 2.1 Con riferimento all'utenza domestica, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente può determinare differenti strutture tariffarie - nel rispetto dei criteri e delle regole di cui al successivo Titolo 2 - per le seguenti sotto-tipologie d'uso:
- uso domestico residente, in applicazione della disciplina delle agevolazioni;
 - uso condominiale, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 26.7;
 - uso domestico non residente.
- 2.2 Qualora ricorrano specificità oggettive e verificabili, è data facoltà all'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, di prevedere sotto-tipologie di usi aggiuntive a quelle di cui al comma 2.1, fino a un massimo di due.
- 2.3 Le sotto-tipologie di usi domestici devono essere individuate dal soggetto competente in modo da prevedere il mantenimento o la diminuzione del numero di sotto-tipologie di usi domestici presente nell'articolazione previgente, ma non il loro aumento. Detto aumento è, invece, consentito qualora derivi dalla necessità di distinguere le utenze domestiche non residenti dalle utenze domestiche residenti, per le quali è espressamente disciplinato, al successivo comma 3.2, l'utilizzo del criterio pro capite per la determinazione della quota variabile relativa al servizio di acquedotto.

TITOLO 2
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L'UTENZA DOMESTICA

Articolo 3
Articolazione pro capite

- 3.1 I corrispettivi applicati alle utenze domestiche sono articolati sulla base della struttura generale descritta al successivo Articolo 4, prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:
- una quota variabile, proporzionale al consumo e - limitatamente al servizio di acquedotto - modulata per fasce di consumo;
 - una quota fissa, non correlata al consumo, che - in linea generale - rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti.
- 3.2 Ai fini dell'individuazione della fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti (come definita al comma 1.1), la quota variabile relativa al servizio di acquedotto deve essere determinata configurando le fasce di consumo sulla base di quantità pro capite (in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica residente), nei tempi e con le modalità indicate ai successivi commi 3.3 e 3.4.
- 3.3 L'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, che sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari, definisce la quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti *i* di ciascuna utenza domestica residente, prevedendone l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- 3.4 L'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, per il quale non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.3 (rinvenendosi l'esigenza di raccolta e riorganizzazione dei dati e delle informazioni necessarie), definisce la quota variabile del servizio di acquedotto:
- a) sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti), prevedendone l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al completamento del set informativo necessario;
 - b) in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti *i* di ciascuna utenza domestica residente, a seguito dell'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari, prevedendone la conseguente applicazione, comunque a decorrere dal 1° gennaio 2022.

- 3.5 Qualora, in fase di prima applicazione della riforma, si ricorra all'adozione del criterio pro capite di tipo standard richiamato al precedente comma 3.4, lett. a), per ogni utente domestico residente, la fascia di consumo annuo agevolato corrisponde all'intervallo compreso tra 0,00 mc/anno e un volume almeno pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti (ossia 150 litri/abitante/giorno, corrispondente a 54,75 mc/anno, valore che viene arrotondato a 55 mc/anno per tener conto delle annualità bisestili). Il soggetto competente può in ogni caso individuare una fascia di consumo agevolato più ampia di quella di cui al precedente periodo.
- 3.6 Nei casi di cui al comma 3.4, lett. a), che prevede il ricorso al criterio pro capite di tipo standard, il gestore può richiedere, in accordo con l'Ente di governo dell'ambito, agli utenti domestici residenti, una dichiarazione in ordine al relativo numero di componenti, al fine di ridurre i possibili effetti distorsivi derivanti dall'applicazione di un valore uniforme. A tutela dei nuclei domestici numerosi, è fatto obbligo al gestore di accettare l'autodichiarazione comunque trasmessa dal singolo utente interessato.

Articolo 4

Struttura generale dei corrispettivi

- 4.1 I corrispettivi sono articolati alle utenze domestiche secondo la struttura generale rappresentata nella successiva **TAV. 1**, prevedendo:
- una quota variabile (Euro/mc), che
 - con riferimento al servizio di acquedotto, risulti modulata per fasce di consumo sulla base di quantità pro capite, in osservanza di quanto disposto - per l'utenza domestica residente - al precedente comma 3.2;
 - con riferimento al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, risulti proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce);
 - una quota fissa (Euro/anno) indipendente dal volume e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione.
- 4.2 Le tariffe (riferite a ciascun anno *a*) riportate nella struttura generale dei corrispettivi, di cui alla **TAV. 1**, sono determinate secondo quanto stabilito all'Articolo 5, all'Articolo 6 e all'Articolo 7.

TAV. 1 – Struttura generale dell'articolazione tariffaria per utenza domestica

Quota variabile acquedotto			
	€/mc	classe di consumo (mc)	
		da	a
Tariffa agevolata*	T_{agev}^a	0	q_a
Tariffa base	T_{base}^a	$q_a + 1$	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^a	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^a	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^a	$q_{e2} + 1$	$> (q_{e2} + 1)$
Quota variabile fognatura (€/mc)			
Tariffa Fognatura		Tf^a	
Quota variabile depurazione (€/mc)			
Tariffa Depurazione		Td^a	
Quota fissa (€/anno)			
quota fissa acquedotto		QF_{ACQ}^a	
quota fissa fognatura		QF_{FOG}^a	
quota fissa depurazione		QF_{DEP}^a	

*Obbligatoria per le sole utenze domestiche residenti, per le quali, ai fini dell'individuazione della fascia di consumo annuo agevolato (cui si applica la tariffa agevolata), è previsto che la quota variabile relativa al servizio di acquedotto sia determinata configurando le fasce di consumo sulla base di quantità pro capite, ossia per ciascun utente composto da i componenti, ovvero da un numero standard di componenti pari a tre.

- 4.3 Nel caso in cui siano presenti tutti e tre i servizi, in ciascun anno a , il corrispettivo da quota fissa (QF_{SII}^a) può essere indicato nel modo seguente:

$$QF_{SII}^a = QF_{ACQ}^a + QF_{FOG}^a + QF_{DEP}^a$$

- 4.4 Nel caso in cui siano presenti tutti e tre i servizi, in ciascun anno a , il corrispettivo per il servizio idrico integrato (T_{res}^a) di un utente domestico residente - con volume consumato annuo (vc) maggiore del limite inferiore dell'ultima fascia di eccedenza - può essere indicato nel modo seguente:

$$T_{res}^a = QF_{SII}^a + T_{agev}^a \cdot (q_a) + T_{base}^a \cdot (q_b - q_a) + T_{ecc1}^a \cdot (q_{e1} - q_b) + T_{ecc2}^a \cdot (q_{e2} - q_{e1}) + T_{ecc3}^a \cdot (vc - q_{e2}) + (Tf^a + Td^a) \cdot (vc)$$

dove:

- q_a, q_b, q_{e1} e q_{e2} sono gli estremi superiori delle fasce di consumo;
- $T_{agev}^a, T_{base}^a, T_{ecc1}^a, T_{ecc2}^a$ e T_{ecc3}^a sono rispettivamente la tariffa agevolata, la tariffa base e le tariffe delle tre classi di eccedenza in cui viene articolato il corrispettivo variabile del servizio di acquedotto;
- Tf^a e Td^a sono i corrispettivi unitari di fognatura e depurazione.

Articolo 5

Quota variabile del corrispettivo di acquedotto

5.1 In ciascun anno a , a partire dal 2018, la quota variabile del servizio di acquedotto viene articolata in classi di consumo sulla base di quantità pro capite (in osservanza di quanto disposto - per l'utenza domestica residente - al precedente comma 3.2), secondo il seguente schema:

I. *una fascia di consumo annuo agevolato*, (definita tenuto conto dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/abitante/giorno, ossia a 18,25 mc/abitante/anno) e prevedendo che:

- nei casi in cui venga adottato il criterio pro capite di cui al comma 3.3 basato sul numero effettivo di persone che compongono l'utenza, per ogni utente domestico residente composto da i componenti, la *fascia di consumo annuo agevolato* corrisponde all'intervallo che va dal minimo di 0,00 mc/anno a un valore almeno pari a $18,25*i$ mc/anno. Il soggetto competente può in ogni caso individuare una fascia di consumo agevolato più ampia di quella di cui al primo periodo;
- alla medesima sia applicata una *tariffa agevolata* (T_{agev}^a) espressa come:

$$T_{agev}^a = T_{base}^a (1 - agev),$$

dove:

- T_{base}^a è la tariffa base come successivamente specificata;
- $agev$ è il valore dell'agevolazione come definita al successivo comma 5.2;

II. *una fascia a tariffa base*, alla quale si applica la tariffa base T_{base}^a risultante dall'aggiornamento, mediante il moltiplicatore tariffario, del valore dalla medesima assunto nell'articolazione tariffaria previgente. Il soggetto competente può comunque rideterminare la tariffa base, previa istanza motivata formulata all'Autorità;

III. *da una a tre fasce di eccedenza*, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di governo dell'ambito, cui applicare tariffe secondo i criteri specificati nel seguito. Le tariffe di eccedenza (T_{ecc1}^a , T_{ecc2}^a e T_{ecc3}^a) sono tra loro crescenti.

- 5.2 È facoltà degli Enti di governo dell'Ambito o degli altri soggetti competenti, determinare il valore dell'agevolazione a nell'ambito del seguente intervallo di valori:

	VALORE PARAMETRO
$agev$	20% - 50%

- 5.3 Il rapporto tra la tariffa del primo scaglione (T_{agev}^a) e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1:6, pertanto l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente definisce una tariffa associata all'ultimo scaglione al massimo pari a sei volte la tariffa agevolata.
- 5.4 Laddove, in fase di prima applicazione della riforma, si ricorra all'adozione del criterio pro capite di tipo standard richiamato al precedente comma 3.4, lett. a), e, pertanto, per ogni utente domestico residente tipo di tre componenti, la fascia di consumo annuo agevolato corrisponda all'intervallo stabilito al precedente comma 3.5, la pertinente quota variabile del servizio di acquedotto assume la struttura di seguito riportata:

Quota variabile acquedotto			
	€/mc	classe di consumo (mc)	
		da	a
Tariffa agevolata	T_{agev}^a	0	55
Tariffa base	T_{base}^a	56	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^a	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^a	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^a	$q_{e2} + 1$	$> (q_{e2} + 1)$

- 5.5 La medesima struttura della quota variabile di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche non residenti, ad eccezione dell'obbligo di prevedere una prima fascia di consumo a tariffa agevolata.

Articolo 6

Quota variabile dei corrispettivi di fognatura e depurazione

- 6.1 Con riferimento all'utenza domestica residente, i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione, rispettivamente Tf^a e Td^a , proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni, sono calcolati sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati mediante l'applicazione del moltiplicatore tariffario.

Quota variabile fognatura (€/mc)	
Tariffa Fognatura	Tf^a
Quota variabile depurazione (€/mc)	
Tariffa Depurazione	Td^a

- 6.2 Anche per le utenze domestiche non residenti sono applicati corrispettivi variabili dei servizi di fognatura e depurazione, Tf^a e Td^a , proporzionali al consumo ma non articolati per scaglioni e aggiornati mediante l'applicazione del moltiplicatore tariffario.

Articolo 7

Quota fissa

- 7.1 La quota fissa applicata all'utenza domestica residente, indipendente dal volume, è quantificata per singola attività relativa al servizio idrico integrato.
- 7.2 Il dimensionamento della quota fissa di cui al precedente comma 7.1 deve essere determinato dal soggetto competente in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso e deve essere valutato congiuntamente con il grado di progressività dei corrispettivi variabili sulla base delle scelte compiute in attuazione di quanto previsto al precedente Articolo 6.

Quota fissa (€/anno)	
quota fissa acquedotto	QF_{ACQ}^a
quota fissa fognatura	QF_{FOG}^a
quota fissa depurazione	QF_{DEP}^a

- 7.3 Anche per le utenze domestiche non residenti, i corrispettivi fissi di acquedotto, fognatura e depurazione vengono quantificati separatamente e indipendentemente dal consumo.

TITOLO 3
ARTICOLAZIONI TARIFFARIE PER GLI USI DIVERSI DAL DOMESTICO

Articolo 8
Categorie di utenze diverse dal domestico

- 8.1 A partire dall'articolazione dei corrispettivi per l'anno 2018, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente riconduce le diverse tipologie di utenze non domestiche alle seguenti categorie:
- 1) Uso industriale;
 - 2) Uso artigianale e commerciale;
 - 3) Uso agricolo e zootecnico;
 - 4) Uso pubblico non disalimentabile;
 - 5) Uso pubblico disalimentabile;
 - 6) Altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).
- 8.2 Alla categoria "Uso pubblico non disalimentabile" sono ricondotte le seguenti tipologie di utenze:
- a) ospedali e strutture ospedaliere;
 - b) case di cura e di assistenza;
 - c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 - d) carceri;
 - e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio").

Articolo 9
Sotto-tipologie di utenze diverse dal domestico

- 9.1 Per ciascuna delle categorie elencate al precedente comma 8.1, in un'ottica di conservazione della risorsa, di tutela dell'ambiente, e di *cost-reflectivity* dei corrispettivi l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente promuove l'adozione di sotto-tipologie di usi che tengano conto:
- del valore aggiunto dell'impiego dei servizi idrici nell'ambito delle attività svolte;

- dell'idroesigenza delle attività svolte.

9.2 Per quelle categorie di utenza di cui al precedente comma 8.1 che recapitano i propri reflui industriali in pubblica fognatura, i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sono definiti sulla base dei criteri e delle modalità di cui al successivo Titolo 4.

Articolo 10

Struttura generale dei corrispettivi

10.1 I corrispettivi applicati alle tipologie d'uso diverse dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2, sono articolati secondo la struttura generale rappresentata nella successiva **TAV. 2**, prevedendo:

- una quota variabile (espressa in Euro/mc), che
 - con riferimento al servizio di acquedotto, può essere modulata per fasce di consumo sulla base dei volumi prelevati;
 - con riferimento al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, risulti proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce);
- una quota fissa (espressa in Euro/anno) indipendente dal consumo e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione.

10.2 Le tariffe (riferite a ciascun anno *a*) riportate nella struttura generale dei corrispettivi, di cui alla **TAV. 2**, sono determinate secondo quanto stabilito all'Articolo 11, all'Articolo 12 e all'Articolo 13.

TAV. 2 – Struttura generale dell’articolazione tariffaria per gli usi diversi dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2

Quota variabile acquedotto			
	€/mc	classe di consumo (mc)	
		da	a
Tariffa base	T_{base}^a	0	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^a	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^a	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^a	$q_{e2} + 1$	$> (q_{e2} + 1)$
Quota variabile fognatura (€/mc)			
Tariffa Fognatura		Tf^a	
Quota variabile depurazione (€/mc)			
Tariffa Depurazione		Td^a	
Quota fissa (€/anno)			
quota fissa acquedotto		QF_{ACQ}^a	
quota fissa fognatura		QF_{FOG}^a	
quota fissa depurazione		QF_{DEP}^a	

Articolo 11

Quota variabile del corrispettivo di acquedotto

11.1 Con riferimento alle tipologie d’uso diverse dal domestico, in ciascun anno a , a partire dal 2018, la quota variabile del servizio di acquedotto può essere articolata in classi di consumo, secondo il seguente schema:

- una fascia a tariffa base, alla quale si applica la tariffa base T_{base}^a ;
- da una a tre fasce di eccedenza, sulla base delle valutazioni compiute dall’Ente di governo dell’ambito.

Quota variabile acquedotto			
	€/mc	classe di consumo (mc)	
		da	a
Tariffa base	T_{base}^a	0	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^a	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^a	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^a	$q_{e2} + 1$	$> (q_{e2} + 1)$

- 11.2 Nella determinazione dei corrispettivi variabili di cui precedente comma 11.1, per le diverse sotto-tipologie adottate, l'Ente di governo dell'ambito è tenuto al rispetto dei vincoli sui ricavi del gestore di cui ai successivi Articolo 23 e Articolo 24.

Articolo 12

Quota variabile dei corrispettivi di fognatura e depurazione

- 12.1 Con riferimento alle tipologie d'uso diverse dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2, i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura (Tf^a) e depurazione (Td^a) sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni.

Quota variabile fognatura (€/mc)	
Tariffa Fognatura	Tf^a
Quota variabile depurazione (€/mc)	
Tariffa Depurazione	Td^a

- 12.2 Nella determinazione dei corrispettivi variabili di cui precedente comma 12.1, per le diverse sotto-tipologie adottate, l'Ente di governo dell'ambito è tenuto al rispetto dei vincoli sui ricavi del gestore di cui ai successivi Articolo 23 e Articolo 24.

Articolo 13

Quota fissa

- 13.1 Con riferimento alle tipologie d'uso diverse dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2, i corrispettivi fissi di acquedotto, fognatura e depurazione vengono quantificati separatamente e indipendentemente dal consumo.

Quota fissa (€/anno)	
quota fissa acquedotto	QF_{ACQ}^a
quota fissa fognatura	QF_{FOG}^a
quota fissa depurazione	QF_{DEP}^a

- 13.2 È fatto obbligo, anche per gli usi diversi dal domestico, il superamento della fatturazione di un consumo minimo impegnato.

Articolo 14

Sostenibilità per l'utenza

- 14.1 La somma dei corrispettivi relativi agli usi diversi dal domestico e non rientranti in quanto previsto al precedente comma 9.2, calcolati sulla base delle variabili di scala preesistenti, non può essere superiore a quella determinata con le tariffe previgenti, incrementata di un valore superiore al 10%.

TITOLO 4
TARIFFA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI
INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Articolo 15
Formula di riferimento

15.1 La tariffa per l'utente industriale *p-esimo*, in ciascun ATO e in relazione a ciascun anno *a*, è determinata come segue:

$$T_p^{ATO} = QF_p^{ATO} + QC_p^{ATO} + QV_p^{ATO} \cdot V_p$$

dove:

- QF_p^{ATO} rappresenta la quota fissa, indipendente dal volume (Euro/anno);
- QC_p^{ATO} è la quota di capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale *p* (Euro/anno);
- QV_p^{ATO} è la quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato (Euro/mc);
- V_p è il volume annuo scaricato dall'utente industriale *p*, espresso in metri cubi (mc/anno).

15.2 Le componenti tariffarie a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di fognatura e/o depurazione, applicate a ciascun utente industriale *p-esimo*, sono uniformi nel medesimo ATO. In sede di prima applicazione, in presenza di una molteplicità di sub-ambiti nell'ambito territoriale ottimale, la notazione "ATO" può essere riferita anche ai sub-ambiti.

TAV. 3 – Struttura generale della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura

Struttura tariffaria per il refluo <i>p-esimo</i>	
Quota fissa	QF_p^{ATO}
Quota capacità	QC_p^{ATO}
Quota variabile	QV_p^{ATO}

Articolo 16

Quota fissa

- 16.1 La componente QF_p^{ATO} della formula di riferimento illustrata al comma 15.1 è quantificata sulla base di:
- a) costi di gestione contrattuale dell'utente;
 - b) costi della misura dei volumi scaricati;
 - c) costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali.
- 16.2 La componente QF_p^{ATO} è interamente attribuita al servizio di fognatura, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 16.3.
- 16.3 In deroga al caso generale previsto al comma 16.2, la componente tariffaria QF_p^{ATO} non è attribuita interamente al servizio di fognatura nei seguenti casi:
- a) qualora l'utente industriale risulti direttamente allacciato all'impianto di depurazione; in tal caso, la quota fissa è dovuta al gestore di depurazione che svolge le attività di cui al comma 16.1;
 - b) qualora il gestore della fognatura sia un soggetto diverso da quello della depurazione; in tale situazione, è compito dell'EGA procedere alla corretta ripartizione tra i due gestori degli oneri ammessi a riconoscimento tariffario a copertura della componente QF_p^{ATO} .
- 16.4 La quota fissa QF_p^{ATO} è distinta in due o più tipologie, di ammontare differenziato sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche, eventualmente prevedendo di accorpare in una fascia unica, con quota fissa più alta, le utenze con numerosità maggiore rispetto agli obblighi previsti al comma 28.3.
- 16.5 Il gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali. Tale vincolo si applica anche qualora ricorrano i casi previsti al comma 16.3.
- 16.6 È prevista la possibilità, per l'EGA o altro soggetto competente, di avanzare istanza motivata per il riconoscimento di costi aggiuntivi associati alle attività di misura e controllo dei reflui industriali di cui all'Articolo 27 e all'Articolo 28. Tale riconoscimento è ammissibile per i soli gestori che, sulla base della normativa e dei regolamenti vigenti a livello locale, svolgono tali attività in maniera meno estesa e/o sistematica rispetto a quanto delineato dalla presente regolazione.

Articolo 17
Quota variabile

17.1 La quota variabile QV_p^{ATO} commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato, di cui al comma 15.1, è definita come segue:

$$QV_p^{ATO} = Tf_{ind}^{ATO} + \max \left\{ 1; \left[\begin{aligned} & \%_{COD} \cdot \frac{COD_p}{COD_{rif}} + \%_{SST} \cdot \frac{SST_p}{SST_{rif}} + \%_N \cdot \frac{N_p}{N_{rif}} + \\ & + \%_P \cdot \frac{P_p}{P_{rif}} + \sum_j \%_{X,j} \cdot \frac{X_{j,p}}{X_{j,rif}} \end{aligned} \right] \right\} \cdot Td_{ind}^{ATO}$$

dove:

- Tf_{ind}^{ATO} rappresenta la tariffa unitaria di fognatura per l'utenza industriale (Euro/mc);
- Td_{ind}^{ATO} rappresenta la tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione relativa al trattamento dei reflui equivalenti al refluo di riferimento (Euro/mc);
- $\%_{COD}$, $\%_{SST}$, $\%_N$, $\%_P$ sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td_{ind}^{ATO} , tengono conto dei costi di abbattimento degli inquinanti principali COD , SST , N , P , di cui al successivo comma 19.2;
- $\%_{X,j}$ sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td_{ind}^{ATO} , coprono i costi di abbattimento degli inquinanti specifici j -esimi previsti dall'EGA o altro soggetto competente;
- COD_p , SST_p , N_p , P_p rappresentano le concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico dell'utente industriale p -esimo (mg/l); in particolare, ai fini dell'applicazione della formula, la concentrazione dell'azoto totale nel refluo p -esimo scaricato (N_p), può essere assunta pari al valore della concentrazione del parametro TKN (mg/l); tali concentrazioni devono comunque essere determinate, anche qualora nessun impianto di depurazione presente nell'ATO abbia trattamenti finalizzati alla rimozione di azoto e fosforo;
- COD_{rif} , SST_{rif} , N_{rif} , P_{rif} rappresentano le concentrazioni del refluo di riferimento dei quattro inquinanti principali (mg/l) ed il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili; si riportano di seguito i suddetti valori:

Parametro	Valore [mg/l]
COD_{rif}	160
SST_{rif}	80
N_{rif}	10
P_{rif}	1

- $X_{j,p}$ è la concentrazione degli ulteriori inquinanti specifici X_j individuati dall'EGA e presenti nel refluo p -esimo (mg/l). Laddove gli ulteriori inquinanti non siano previsti nella formula tariffaria adottata dall'EGA, o, nel caso in cui siano previsti, la concentrazione del singolo inquinante j -esimo nel refluo p -esimo sia inferiore al valore di riferimento ($X_{j,rif}$), si intende $X_{j,p} = 0$;
 - $X_{j,rif}$ rappresenta la concentrazione, nel refluo di riferimento, di ciascuno degli ulteriori inquinanti specifici X_j introdotti dall'EGA (mg/l); in analogia con gli inquinanti principali, le concentrazioni di riferimento $X_{j,rif}$ assumono i valori stabiliti nella Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 17.2 Le percentuali di costo da applicare alla tariffa unitaria di depurazione riferite ai singoli inquinanti sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) $(\%_{COD} + \%_{SST} + \%_N + \%_P) = 100\%$;
 - b) $\sum_j \%_{X,j} \leq 50\%$.
- 17.3 L'EGA o altro soggetto competente può proporre istanza motivata per applicare, nella formula di cui al comma 17.1, una condizione di minimo inferiore a 1, riferita al calcolo del moltiplicatore applicabile alla tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione Td_{ind}^{ATO} , e/o per incrementare la soglia massima di incidenza dei costi di trattamento degli inquinanti specifici $\sum_j \%_{X,j}$.

Articolo 18

Tariffa unitaria di fognatura

18.1 In ciascun anno $a = \{2018; 2019\}$ la tariffa unitaria di fognatura per l'utenza industriale Tf_{ind}^{ATO} è determinata come segue:

$$Tf_{ind}^{ATO} = \frac{\sum_G \left(\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T \right) - \sum_p QF_p^{ATO}}{\sum_p V_p}$$

dove:

- $\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T$ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie, preesistenti, del gestore G -esimo applicate alle utenze industriali per il servizio di fognatura (FOG), corrispondente al prodotto scalare del vettore delle componenti tariffarie $(\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a)$ riferito all'anno a , per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate $(\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T$, riferito all'anno $(a - 2)$;
 - QF_p^{ATO} è la quota fissa descritta all'Articolo 16;
 - V_p è il volume annuo scaricato dall'utente industriale p (mc/anno).
- 18.2 Qualora un utente industriale risulti direttamente allacciato all'impianto di depurazione Tf_{ind}^{ATO} è posto pari a zero.
- 18.3 La tariffa Tf_{ind}^{ATO} può essere determinata, dall'EGA o altro soggetto competente, anche sulla base della corrispondente tariffa per le utenze domestiche, nel rispetto della condizione generale di vincolo sui ricavi espressa all'Articolo 21.
- 18.4 L'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, nel rispetto della condizione generale di vincolo sui ricavi espressa all'Articolo 21, può introdurre un fattore moltiplicativo per tener conto di reflui di natura specifica, che determinano un impatto sui costi dell'infrastruttura fognaria a causa delle loro caratteristiche corrosive o incrostanti. In tal caso la quota variabile di fognatura di ciascun refluo p -esimo è determinata come segue:

$$Tf_{ind,p}^{ATO} = \alpha_p \cdot Tf_{ind}^{ATO}$$

dove:

- $Tf_{ind,p}^{ATO}$ è la tariffa unitaria di fognatura (Euro/mc), applicata ai singoli reflui che presentano caratteristiche corrosive o incrostanti;
- α_p è il fattore moltiplicativo che può assumere valori compresi tra 1 (assenza di caratteristiche corrosive o incrostanti) e 1,5 (presenza massima di dette caratteristiche).

Articolo 19

Tariffa unitaria di depurazione

19.1 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la tariffa unitaria di depurazione per l'utenza industriale Td_{ind}^{ATO} è determinata come segue:

$$Td_{ind}^{ATO} = \frac{\sum_G \left[\underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T \right] - \sum_i QC_p^{ATO}}{\sum_p \left\{ V_p \cdot \max \left\{ 1; \left[\begin{aligned} &\%_{COD} \cdot \frac{COD_p}{COD_{rif}} + \%_{SST} \cdot \frac{SST_p}{SST_{rif}} + \%_N \cdot \frac{N_p}{N_{rif}} + \right. \right. \\ &\left. \left. + \%_P \cdot \frac{P_p}{P_{rif}} + \sum_j \%_{X,j} \cdot \frac{X_{j,p}}{X_{j,rif}} \right] \right\} \right\}} \end{aligned}$$

dove:

- $\underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T$ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie, preesistenti, del gestore G -esimo applicate alle utenze industriali, per il servizio di depurazione (DEP), corrispondente al prodotto scalare del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a$) riferito all'anno a , per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{a-2}$)^T, riferito all'anno $(a - 2)$;
- QC_p^{ATO} è la quota di capacità, definita all'Articolo 20.

- 19.2 Le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td_{ind}^{ATO} , determinano i costi di abbattimento degli inquinanti principali COD , SST , N , P assumono, di norma, i valori “standard” indicati nella tabella seguente. È prevista anche la possibilità, per l’EGA o altro soggetto competente, di selezionare i valori da associare alle percentuali di costo di rimozione all’interno dei *range* indicati nella medesima tabella, motivando adeguatamente la richiesta e fatto salvo il rispetto della condizione sulla somma delle percentuali di cui al comma 17.2, lett. a).

Parametro	Valore [%]	
	Standard	Range
% _{COD}	52	47-57
% _{SST}	28	25-31
% _N	15	13-17
% _P	5	4-6

- 19.3 L’EGA o altro soggetto competente, può formulare istanza di deroga motivata e temporanea all’applicazione dei *range* indicati al precedente comma 19.2, fatto salvo il rispetto della condizione sulla somma delle percentuali di cui al comma 17.2, lett. a).
- 19.4 L’inserimento nella formula tariffaria degli ulteriori inquinanti specifici X_j e delle relative percentuali del costo di rimozione, può essere disposto dall’EGA o da altro soggetto competente, solo in presenza di una delle seguenti casistiche:
- a) esistenza, nell’ATO di riferimento, di almeno un impianto di trattamento con fasi specifiche per la rimozione degli inquinanti X_j ;
 - b) presenza, nei reflui autorizzati allo scarico, di inquinanti specifici X_j in concentrazione superiore ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura che, pur non essendo rimossi negli impianti di trattamento, inducono un aggravio documentato dei costi di depurazione, ad esempio in termini di maggiori consumi energetici o di peggioramento delle caratteristiche qualitative dei fanghi.
- 19.5 Ai fini della fatturazione, le determinazioni quantitative e qualitative utilizzate per lo sviluppo delle formule di cui ai commi 15.1 e 17.1 sono intese coprire l’intero anno solare.

Articolo 20
Quota capacità

20.1 La componente QC_p^{ATO} della formula di riferimento illustrata al comma 15.1 è quantificata sulla base della seguente espressione:

$$QC_p^{ATO} = \{ [\%_{COD,aut} \cdot COD_{aut,p}] + [\%_{SST,aut} \cdot SST_{aut,p}] \} \cdot V_{aut,p} \cdot Td_{capacità}^{ATO}$$

dove:

- $\%_{COD,aut}$ e $\%_{SST,aut}$ sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria di capacità $Td_{capacità}^{ATO}$, rappresentano la quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST (%) e assumono i medesimi valori stabiliti per $\%_{COD}$ e $\%_{SST}$, come riportati nella tavola di cui al comma 19.2;
- $COD_{aut,p}$ e $SST_{aut,p}$ sono le concentrazioni rinvenibili negli atti di autorizzazione (mg/l);
- $V_{aut,p}$ è il volume massimo autorizzato allo scarico, calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni, salvo che nel caso di utenze in cui il processo produttivo è attivo per non più di 6 mesi per le quali, previa idonea documentazione comunicata al gestore, il volume annuo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività. Laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è ammesso temporaneamente l'utilizzo del volume annuo autorizzato o laddove, non registrato, il volume massimo rilevato;
- $Td_{capacità}^{ATO}$ rappresenta la tariffa unitaria di capacità, definita al comma 20.4 (Euro/grammi).

20.2 La componente QC_p^{ATO} è interamente attribuita al servizio di depurazione.

20.3 Il gettito da quota capacità non può eccedere il 20% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali.

20.4 La tariffa unitaria di capacità $Td_{capacità}^{ATO}$ è determinata come segue:

$$Td_{capacità}^{ATO} = \frac{\sum_G \left[\text{tarif}_{G,ind}^a \cdot (\text{vscal}_{G,ind}^{a-2})^T - \text{tarif}_{G,ind,ACQ}^a \cdot (\text{vscal}_{G,ind,ACQ}^{a-2})^T \right]}{\sum_p \{ [\%_{COD,aut} \cdot COD_{aut,p}] + [\%_{SST,aut} \cdot SST_{aut,p}] \} \cdot V_{aut,p}} \cdot S_{QC}$$

dove:

- $\underline{tarif}_{G,ind}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind}^{a-2})^T$ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie del gestore *G-esimo* applicate alle utenze industriali;
- $\underline{tarif}_{G,ind,ACQ}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,ACQ}^{a-2})^T$ rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie del gestore *G-esimo* applicate alle utenze industriali per il servizio di acquedotto;
- S_{QC} è la soglia posta, dall'EGA o altro soggetto competente, all'incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali (con $0 < S_{QC} \leq 20\%$).

Articolo 21

Vincolo sui ricavi

21.1 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, il vincolo ai ricavi da tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali, a livello di ATO, deve rispettare la seguente condizione:

$$\sum_p T_p^{ATO,a} \leq 1,1 * \sum_G \left[\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T + \underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T \right]$$

dove:

- $\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T$ è il ricavo da articolazioni preesistenti descritto al comma 18.1;
 - $\underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T$ è il ricavo da articolazioni preesistenti descritto al comma 19.1.
- 21.2 La spesa annua di ciascun utente industriale *p-esimo*, a parità di refluio scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.
- 21.3 A livello di gestore *G-esimo*, il ricavo conseguito applicando la nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali alle corrispondenti variabili di scala è il seguente:

$$T_{G,ind}^{ATO,new,a} = \underline{tarif}_{G,ind,FOG}^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{new,(a-2)})^T + \underline{tarif}_{G,ind,DEP}^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{new,(a-2)})^T$$

La variazione complessiva dei ricavi, per il gestore *G-esimo*, afferenti all'implementazione della nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali rispetto all'articolazione previgente è espressa dal termine $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$, definito come segue:

$$\Delta T_{G,ind}^{ATO,a} = T_{G,ind}^{ATO,new,a} - \left[\underline{tarif}_{G,ind,FOG}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,FOG}^{a-2})^T + \underline{tarif}_{G,ind,DEP}^a \cdot (\underline{vscal}_{G,ind,DEP}^{a-2})^T \right]$$

21.4 Nella seconda fase di applicazione, ovvero a partire dal 2020, al fine di conseguire una migliore *cost reflectivity*, si prevede di ripartire i costi di collettamento e di depurazione tra utenti industriali e altre tipologie di utenti sulla base di *driver* da applicare ai costi classificati secondo le regole dell'*unbundling*, al netto dei costi già direttamente attribuibili all'utenza industriale, quali ad esempio, i costi di depurazione associati a eventuali sezioni di trattamento dedicate alla rimozione di inquinanti specifici. In particolare:

- relativamente all'attività di fognatura, il *driver* è costituito dal volume scaricato;
- relativamente all'attività di depurazione, il *driver* è rappresentato dai volumi scaricati e dal relativo carico dei principali inquinanti.

Articolo 22

Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione

22.1 Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, a seguito della procedura di cui al comma 22.3, il gestore applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa T_p^{ATO} , un elemento di penalizzazione pari a:

$$Penale_p = \mu_p \cdot Td_{ind}^{ATO} \cdot V_p$$

dove:

- μ_p : rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del refluo *p-esimo*;

22.2 Il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione (μ_p) è determinato come segue:

$$\begin{aligned} \mu_p = & \max \left\{ 0; \frac{COD_p - COD_{aut,p}}{COD_{aut,p}} \right\} \cdot m_{COD} + \max \left\{ 0; \frac{SST_p - SST_{aut,p}}{SST_{aut,p}} \right\} \cdot m_{SST} + \\ & + \max \left\{ 0; \frac{N_p - N_{aut,p}}{N_{aut,p}} \right\} \cdot m_N + \max \left\{ 0; \frac{P_p - P_{aut,p}}{P_{aut,p}} \right\} \cdot m_p + \sum_j \left[\max \left\{ 0; \frac{X_{j,p} - X_{j,aut,p}}{X_{j,aut,p}} \right\} \cdot m_{Xj} \right] + \\ & + \max \left\{ 0; \frac{V_p - V_{aut,p}}{V_{aut,p}} \right\} \cdot m_V \end{aligned}$$

dove:

- $COD_{aut,p}$, $SST_{aut,p}$, $N_{aut,p}$, $P_{aut,p}$, $X_{j,aut,p}$, $V_{j,aut,p}$: rappresentano le concentrazioni e i volumi riportate negli atti autorizzativi del refluo p -esimo;
- m_{COD} , m_{SST} , m_N , m_p , m_{Xj} , m_V : rappresentano i coefficienti di maggiorazione fissati dall'EGA in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti e del fattore volumetrico. Tali coefficienti assumono valori maggiori o uguali a zero.

22.3 La rilevazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermata da una seconda determinazione analitica. Nel corso della seconda determinazione analitica è cura del gestore comunicare all'utente l'esito di superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente.

22.4 L'elemento di penalizzazione di cui al comma 22.1 cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati.

TITOLO 5 DISCIPLINA DEGLI EFFETTI SUI RICAVI DEL GESTORE

Articolo 23 *Vincolo ex-ante*

23.1 Il cambiamento della struttura dei corrispettivi del gestore deve garantire la seguente condizione sui ricavi dell'anno a :

$$\sum_u \underline{tarif}_u^a \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T = \sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,(a-2)})^T - \Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$$

dove:

- $\sum_u \underline{tarif}_u^a \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ indica i ricavi conseguibili applicando la preesistente struttura dei corrispettivi alla preesistente articolazione delle variabili di scala (intese come quote fisse e variabili riferite alle preesistenti tipologie e sotto-tipologie di utenza);
- $\sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,(a-2)})^T$ rappresenta i ricavi conseguibili applicando la nuova struttura dei corrispettivi alla nuova articolazione delle variabili di scala, ottenuta dalla riclassificazione delle preesistenti variabili di scala sulla base dei nuovi criteri di articolazione definiti dall'Autorità;
- $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$ indica la variazione complessiva dei ricavi, per il gestore *G-esimo*, afferenti all'implementazione della nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali, definita al precedente Titolo 4.

23.2 Lo scostamento $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$, se positivo, è destinato alla copertura degli eventuali oneri di cui al comma 16.6, in caso di accettazione dell'istanza all'uopo prevista, ovvero alla decurtazione della componente a congruaglio Rc_{VOL} o, in alternativa, ad integrazione della componente $FoNI$. Nel caso in cui lo scostamento $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$ risulti negativo, il recupero avviene attraverso una integrazione alla quantificazione della componente tariffaria Rc_{VOL} .

Articolo 24
Vincolo ex-post

24.1 Il cambiamento della struttura dei corrispettivi del gestore deve rispettare, all'anno $(a+2)$, la seguente condizione di verifica *ex-post* degli scostamenti:

$$\Delta T_{G,TOT}^a = \sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,a})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,(a-2)})^T$$

dove:

- $\Delta T_{G,TOT}^a$ indica la differenza tra i ricavi effettivamente conseguiti nell'anno di attuazione e la previsione di ricavo associata all'attuazione della riforma, sulla base della riclassificazione delle preesistenti variabili di scala;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,a})^T$ indica i ricavi effettivamente conseguiti all'anno a , sulla base della nuova struttura dei corrispettivi e della nuova classificazione delle variabili di scala;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^{new,a} \cdot (\underline{vscal}_u^{new,(a-2)})^T$ è la medesima definita al comma 23.1.

24.2 Nel caso in cui $\Delta T_{G,TOT}^a$ risulti positivo, e la condizione di recupero dei costi riconosciuti soddisfatta, il trattamento tariffario avviene, in analogia a quanto illustrato al precedente Articolo 23, attraverso una decurtazione da sottrarre alla componente tariffaria Rc_{VOL} o l'integrazione della componente $FoNI$.

24.3 Nel caso in cui $\Delta T_{G,TOT}^a$ risulti negativo, la condizione di recupero dei costi riconosciuti avviene attraverso la componente Rc_{VOL} . L'Autorità, con successivo provvedimento, intende procedere alla definizione di forme specifiche di copertura dei costi in caso di uno scostamento negativo almeno pari al 5% del vincolo ai ricavi relativo all'anno a .

TITOLO 6
ELEMENTI DI QUALITA' CONTRATTUALE E DISCIPLINA DELLA MISURA

Articolo 25

Riclassificazione delle variabili di scala delle utenze domestiche

- 25.1 Ai fini dell'applicazione del criterio pro capite nell'individuazione della quota variabile del servizio di acquedotto dell'utenza domestica residente, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, utilizza i consumi (rilevanti per la fatturazione dei corrispettivi) determinati ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII).
- 25.2 Laddove necessario, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in accordo con il gestore, stabilisce le pertinenti modalità e tempistiche di autodichiarazione dell'utenza domestica residente.
- 25.3 Con riferimento alle utenze individuali, i consumi, a partire dall'anno (*a-2*), sono riclassificati sulla base della struttura illustrata al comma 4.2, sulla base dell'effettivo numero di componenti di ciascun nucleo familiare, eventualmente anche *ex-post* nell'ambito della quantificazione dei conguagli.
- 25.4 Con riferimento alle utenze condominiali, i consumi, a partire dall'anno (*a-2*), sottesi al misuratore condominiale, devono essere ricondotti alla struttura di categorie d'uso, eventualmente anche *ex-post* nell'ambito della quantificazione dei conguagli. Relativamente alle modalità di fatturazione, previste per le medesime utenze dal RQSII, dovranno essere rivisti in analogia i criteri per l'individuazione della fascia di consumo rilevante.

Articolo 26

Modalità applicative del TIMSII

- 26.1 E' ammesso l'utilizzo, da parte del gestore, di distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale differenti da quelle previste al comma 7.2 del TIMSII nelle seguenti particolari casistiche:
- a) laddove il gestore garantisca, per quell'utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto per la corrispondente fascia di consumo, al comma 7.1 del TIMSII; in tal caso il gestore deve garantire una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell'anno;

- b) per specifiche tipologie di utenti finali, che presentano un profilo di consumo fortemente variabile nel corso dell'anno, con rilevanti scostamenti dal consumo medio giornaliero;
 - c) laddove l'utilizzo di distanze temporali differenti sia giustificato da esigenze operative e documentabili del gestore, volte all'ottimizzazione della pianificazione dell'attività di misura, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi operativi, e comunque garantendo una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell'anno.
- 26.2 L'ulteriore tentativo di raccolta della misura (c.d. "ripasso"), di cui al comma 7.3, lettera i) del TIMSII, non concorre al calcolo delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi di cui al comma 7.2 del TIMSII.
- 26.3 Gli obblighi di "ripasso", definiti al comma 7.3 lettera i) del TIMSII, si intendono assolti, nei seguenti casi:
- a) laddove, nel periodo intercorrente rispetto all'ultimo tentativo fallito, il gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura;
 - b) laddove il gestore garantisca, per quell'utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto, per la corrispondente fascia di consumo, al comma 7.1 del TIMSII;
 - c) per utenze di tipo stagionale o altre specifiche tipologie di utenza, per le quali le probabilità di fallimento dell'ulteriore tentativo di lettura siano elevate, anche sulla base dell'esperienza del gestore.
- 26.4 L'informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, definita al comma 7.4 lettera i) del TIMSII, si applica agli utenti dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile.
- 26.5 A integrazione delle modalità previste al comma 7.4 lettera i) del TIMSII, laddove l'utente non abbia comunicato alcuna modalità di contatto preferita, si ammette la comunicazione della suddetta informazione preliminare con modalità differenti da quelle indicate, anche mediante affissione di avvisi.
- 26.6 I criteri di stima dei dati di misura di utenza di cui al comma 11.2 del TIMSII sono applicabili solo laddove siano disponibili curve di consumo consolidate per la tipologia di utenza in considerazione.

- 26.7 Con l'obiettivo finale di rendere più consapevoli gli utenti circa i propri consumi tramite l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, l'EGA o altro soggetto competente richiede al gestore del servizio di acquedotto di promuovere, nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, l'installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche.

Articolo 27

Determinazione del volume scaricato per reflui industriali

- 27.1 Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun utente industriale *p-esimo* secondo la formula descritta al comma 15.1, il volume V_p è assunto, di norma, pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto.
- 27.2 Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto - per effetto dell'esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate - il termine V_p è determinato con le modalità seguenti:
- a) idonea misurazione eseguita sul punto di scarico. L'installazione del misuratore allo scarico avviene:
 - i. su richiesta del gestore, previo accordo con l'EGA, per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali;
 - ii. su richiesta dell'utente industriale.
 - b) negli altri casi, mediante stima ragionevole e motivata, previa autorizzazione dell'EGA o altro soggetto competente e secondo le modalità dal medesimo stabilite.
- 27.3 Gli oneri di installazione dei misuratori allo scarico sono coperti dall'utente industriale.
- 27.4 Il gestore del SII è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta dei dati di volume scaricato – sia rilevati con apposito misuratore allo scarico, che determinati sulla base dei valori prelevati - con obblighi differenziati sulla base dei volumi annui di refluo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare:
- inferiori o uguali a 3000 mc: 2 tentativi di raccolta all'anno;

- superiori a 3000 mc: 3 tentativi di raccolta all'anno.
- 27.5 Il raggiungimento del numero minimo di tentativi di raccolta delle misure può essere conseguito anche mediante telelettura o mediante autolettura da parte dell'utente industriale. Il gestore procede alla validazione della misura comunicata dall'utente ai fini del suo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.
- 27.6 I cicli di raccolta delle misure devono essere organizzati secondo criteri di ragionevolezza, tenendo conto della variabilità e della stagionalità di taluni scarichi industriali, allo scopo di conseguire la migliore conoscenza possibile in ordine al profilo di utilizzo dei servizi di fognatura e depurazione. Laddove siano previsti obblighi di verifica qualitativa dello scarico, è fatto obbligo di rilevazione delle misure volumetriche contestualmente a tali attività.
- 27.7 In caso di indisponibilità dei volumi scaricati relativi ad un'utenza industriale, rilevati con le modalità illustrate ai commi 27.1 e 27.2, il volume scaricato è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell'ultima fatturazione.

Articolo 28

Determinazioni analitiche dei reflui industriali

- 28.1 Le concentrazioni degli inquinanti principali COD_p , SST_p , N_p , P_p e degli inquinanti specifici $X_{j,p}$ che rientrano nel calcolo della formula illustrata al comma 15.1 sono determinate come media aritmetica dei valori ottenuti:
- dalle 3 più recenti rilevazioni, laddove vengano effettuate fino a 3 determinazioni analitiche all'anno;
 - da tutte le rilevazioni dell'anno, in caso di più di 3 determinazioni analitiche all'anno.
- 28.2 Le concentrazioni dei parametri inquinanti per i quali non sono ancora disponibili 3 rilevazioni, nelle more del completamento dei campionamenti necessari, sono poste pari, per ciascun inquinante principale o specifico:
- al 70% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori fino al 70% dell'autorizzato;
 - al 100% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori superiori al 70% dell'autorizzato.

- 28.3 Il gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria. Il numero minimo di determinazioni analitiche è individuato sulla base dei volumi scaricati, applicandosi la condizione più stringente nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume annuo scaricati dall'utente industriale p , ricadano in classi di obbligo diverse sulla base della tabella riportata nel seguito.

Volume scaricato*	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno	0	1
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno	1	2
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno	2	3
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno	3	4

* Ai fini della presente tabella, per volume scaricato si intende il volume massimo giornaliero o il volume annuo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare.

- 28.4 Al fine dell'individuazione del numero minimo di determinazioni analitiche, le sostanze pericolose da considerare sono solamente quelle utilizzate nel ciclo produttivo aziendale e/o quelle che possono interessare le acque reflue scaricate.
- 28.5 Il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l'utilizzo di dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo dall'utente industriale, secondo modalità definite dall'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente.
- 28.6 Nei territori in cui i controlli a fini ambientali sugli scarichi effettuati ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono stati delegati al gestore, il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l'utilizzo dei dati derivati da tali determinazioni.

- 28.7 Qualora il gestore – anche ai sensi del comma 28.5 - disponga di sufficienti determinazioni analitiche attendibili anche per le utenze per le quali non sono previsti obblighi di determinazione ai sensi del precedente comma 28.3, i medesimi dati possono essere utilizzati nella formula tariffaria.
- 28.8 Le determinazioni analitiche sono riferite, di norma, a un campione medio prelevato nell'arco delle tre ore. Tuttavia, è ammessa la possibilità di effettuare campioni istantanei o comunque di durata differente dalle tre ore, qualora il gestore ritenga che tale modalità sia maggiormente rappresentativa del refluo scaricato. L'utente ha diritto a presenziare a tutte le fasi del controllo, inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi. Il gestore è tenuto a consegnare all'utente che ne faccia richiesta, una porzione del campione prelevato dal medesimo, al fine di garantire all'utente la possibilità di effettuare l'analisi presso un laboratorio di sua fiducia, nel rispetto delle condizioni previste al comma 28.5.
- 28.9 Per motivi di trasparenza e tutela dell'utenza, il gestore deve garantire adeguate modalità di informazione agli utenti relativamente alle modalità di esecuzione dei prelievi e di determinazione analitica.